



PROTOCOLLO DI INTESA

tra il Tribunale di Latina, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina e la Camera Penale di Latina per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o cd irreperibili di fatto, nonché dei cd. insolubili.

Il Presidente del Tribunale di Latina

Il Presidente della sezione penale del Tribunale di Latina

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina

Il Presidente della Camera Penale di Latina

premesse che il D.M. n.147/2022 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è pertanto utile individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense e il più possibile omogenee. Ciò consente di creare un circuito virtuoso, perché semplifica gli adempimenti di cancelleria, riduce i costi amministrativi, limita lo studio occorrente per ogni liquidazione, riduce la necessità di notifiche e attribuisce maggiore certezza alle aspettative delle parti.

Tanto premesso, si conviene sull'opportunità di adottare la seguente tabella di liquidazione standardizzata che prevede diverse ipotesi base correlate alle varie tipologie processuali con fattori correttivi da applicarsi nel caso in cui ricorrano situazioni predeterminate nell'ambito di ogni ipotesi base.

Quanto al contenuto delle istanze di liquidazione, nonché alle modalità di presentazione delle stesse, sia per i difensori delle parti ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato che per i difensori d'ufficio, si rimanda alle linee guida allegate al presente protocollo che ne costituiscono parte integrante.

Il presente protocollo si applica alle istanze di liquidazione presentate successivamente alla sua approvazione ed aventi ad oggetto attività difensiva conclusasi in epoca successiva al 23.10.2022, data di entrata in vigore del D.M. 13 agosto del 2022 n. 147.

E' istituito un Osservatorio permanente, composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari, che ha il compito di sovrintendere alla regolare applicazione del presente Protocollo recependo le segnalazioni su potenziali criticità ed adottando tutti i correttivi ritenuti utili, comprese eventuali

modifiche alle presenti disposizioni. L'Osservatorio viene convocato con cadenza semestrale ad iniziativa di ogni parte interessata.

TABELLA STANDARDIZZATA

GIUDIZIO MONOCRATICO

IPOTESI BASE A

(udienza predibattimentale, sentenza ex art. 129 c.p.p. senza attività istruttoria e sentenza ex art. 420 *quater* c.p.p.)

fase studio: €. 400,00

fase decisoria €. 800,00

Totale €. 1.200,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 800,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE B

(patteggiamenti)

fase studio €. 450,00

fase decisoria €. 900,00

Totale €. 1.350,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 900,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE C

(appello avverso sentenza G.d.P.)

fase studio: €. 350,00

fase introduttiva 350,00

fase decisoria €.650,00

Totale €. 1.350,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 900,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE D

(rito abbreviato semplice)

fase studio €. 450,00

fase decisoria €. 1.050,00

Totale €. 1.500,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 1.000,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE E

(rito abbreviato condizionato)

per la fase studio €.450,00

fase istruttoria €. 300,00

fase decisoria €. 1.050,00

Totale €. 1.800,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 1.200,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE F

(dibattimento ipotesi base)

fase studio €. 400,00

fase istruttoria €. 550,00

fase decisoria €. 1000,00

Totale €. 1.950,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 1.300,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE G

(dibattimento ipotesi base con fase introduttiva)

fase studio €. 400,00

fase introduttiva €. 300,00

fase istruttoria €. 500,00

fase decisoria €. 900,00

Totale €. 2.100,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 1.400,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE H

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con almeno 3 testi esaminati)

fase studio €. 450,00;

fase istruttoria €. 800,00;

fase decisoria €. 1.150,00.

Totale €. 2.400,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 1.600,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE I

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con almeno 3 testi esaminati;
con fase introduttiva)

fase studio €. 350,00

fase introduttiva €. 450,00

fase istruttoria €. 800,00

fase decisoria €. 1.100,00

Totale €. 2.700,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 1.800,00 oltre aumento 15%

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, ad essa dovranno essere applicati dei

FATTORI CORRETTIVI

Imputato detenuto p.q.c. €. 250,00	Presenza parte civile: + 25%
Oltre 5 capi di imputazione per : + 25%	Oltre otto udienze di trattazione effettiva: +25%
Difesa di più imputati: come per legge	

p.s. il fattore correttivo deve essere applicato al totale prima di procedere alla riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 ed in ogni caso l'importo totale dovrà essere contenuto nel valore limite indicato nella tabella allegata in calce, risultante dalla somma dei valori medi tariffari previsti per la specifica ipotesi di liquidazione, già ridotti ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

GIUDIZIO COLLEGIALE

IPOTESI BASE A

(sentenza ex art. 129 c.p.p. senza attività istruttoria e sentenza ex art 420 quater c.p.p.)

fase studio: €. 450,00

fase decisoria €. 900,00

Totale €. 1.350,00 — 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 900,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE B

(patteggiamenti)

fase studio €. 450,00
fase decisoria €. 1.050,00
Totale €. 1.500,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 1.000,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE C

(rito abbreviato semplice)

fase studio €.470,00
fase decisoria €. 1.405,00
Totale €. 1.875,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 1.250,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE D

(rito abbreviato condizionato)

per la fase studio €.400,00
fase istruttoria €. 650,00
fase decisoria €. 1.200,00
Totale €. 2.250,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 1.500,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE E

(dibattimento ipotesi base)

fase studio €. 400,00
fase istruttoria €. 900,00
fase decisoria €. 1.100,00
Totale €. 2.400,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 1.600,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE F

(dibattimento ipotesi base con fase introduttiva)

fase studio €. 400,00
fase introduttiva €. 450,00
fase istruttoria €. 900,00
fase decisoria €. 1.100,00
Totale €. 2.850,00 — 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 1.900,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE G

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con almeno 3 testi esaminati)

fase studio €. 400,00
fase istruttoria €. 1.300,00
fase decisoria €. 1.360,00
Totale €. 3.060,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 2.040,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE H

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con 3 almeno testi esaminati; con fase introduttiva)

fase studio €. 400,00
fase introduttiva €. 450,00
fase istruttoria €. 1300,00
fase decisoria €. 1.360,00
Totale €. 3.510,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= €. 2.340,00 oltre aumento 15%

FATTORI CORRETTIVI

Imputato detenuto p.q.c. €. 250,00	Presenza parte civile: + 25%
------------------------------------	------------------------------

Oltre 5 capi di imputazione per : + 30%	Oltre otto udienze di trattazione effettiva: +25%
Difesa di più imputati: come per legge	

p.s. il fattore correttivo deve essere applicato al totale prima di procedere alla riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 ed in ogni caso l'importo totale dovrà essere contenuto nel valore limite indicato nella tabella allegata in calce, risultante dalla somma dei valori medi tariffari previsti per la specifica ipotesi di liquidazione, già ridotti ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

FASE G.I.P.

IPOTESI BASE 1

(Indagini preliminari senza particolari attività)

fase studio € 750,00

Totale € 750,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= € 500,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE 2

(Indagini preliminari con interrogatorio)

fase studio € 700,00

fase istruttoria € 500,00.

Totale € 1.200,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= € 800,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE 3

(Indagini preliminari con fase introduttiva - es. memoria ex art. 415 bis c.p.p.)

Fase studio € 700,00

Fase introduttiva € 500,00

Totale € 1.200,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 800,00 oltre aumento 15 %

IPOTESI BASE 4

(Indagini preliminari con fase introduttiva ed interrogatorio)

Fase studio € 600,00

Fase introduttiva 350,00

Fase istruttoria 400,00

Totale € 1.350,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= € 900,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE 5

(Udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione per difensore dell'indagato)

fase studio € 700,00

fase decisoria € 800,00

Totale € 1.500,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= € 1.000,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE 6

(Udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione per opponente)

fase studio € 400,00

fase introduttiva € 400,00

fase decisoria € 1.000,00

Totale € 1.800,00 — 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= € 1.200 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE 7

(Opposizione a decreto penale)

Fase studio € 700,00

Fase introduttiva € 500,00

Totale € 1.200,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 800,00 oltre aumento del 15%

IPOTESI BASE 8

(Abbreviato semplice a seguito di giudizio immediato)

Fase studio € 400,00

Fase introduttiva € 600,00

Fase decisoria € 800,00

Totale € 1.800,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1.200,00 oltre aumento del 15%

IPOTESI BASE 9

(Abbreviato condizionato a seguito di giudizio immediato)

Fase studio € 400,00

Fase introduttiva € 850,00

Fase decisoria € 1.000,00

Totale € 2.250,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1.500,00 oltre aumento del 15%

IPOTESI BASE 10

(Incidente probatorio)

Fase studio € 500,00

Fase istruttoria € 1000,00

Totale € 1.500,00 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1.000,00 oltre aumento del 15%

FATTORI CORRETTIVI

Imputato detenuto p.q.c. € 250,00	Presenza parte civile: + 25%
Oltre 5 capi di imputazione per : + 30%	Oltre otto udienze di trattazione effettiva: +25%
Difesa di più imputati: come per legge	Reato di competenza collegiale: +30%

p.s. il fattore correttivo deve essere applicato al totale prima di procedere alla riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 ed in ogni caso l'importo totale dovrà essere contenuto nel valore limite indicato nella tabella allegata in calce, risultante dalla somma dei valori medi tariffari previsti per la specifica ipotesi di liquidazione, già ridotti ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

FASE G.U.P.

IPOTESI BASE A

(sentenze ex art. 129 c.p.p. e 420 quater c.p.p.)

fase studio € 450,00

fase decisoria € 900,00

Totale € 1.350,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= € 900,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE B

(patteggiamenti)

fase studio € 700,00

fase decisoria € 800,00

Totale € 1.500,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= € 1.000,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE C

(rito abbreviato semplice)

fase studio € 800,00

fase decisoria € 1.000,00

Totale € 1.800,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= € 1.200,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE D

(rito abbreviato condizionato)

fase studio € 600,00

fase istruttoria € 600,00

fase decisoria € 900,00

Totale € 2.100,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= € 1.400,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE E

(ipotesi base udienza preliminare)

la fase studio € 450,00

la fase decisoria € 900,00

Totale € 1.350,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= € 900,00 oltre aumento 15%

IPOTESI BASE F

(ipotesi base con udienza preliminare fase introduttiva – memorie/costituzione p.c.)

fase studio € 400,00

fase introduttiva € 400,00

fase decisoria € 700,00

Totale € 1.500,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= € 1.000,00 oltre aumento 15%

FATTORI CORRETTIVI

Imputato detenuto p.q.c. € 250,00	Presenza parte civile: + 25%
Oltre 5 capi di imputazione per : + 30%	Oltre otto udienze di trattazione effettiva: +25%
Difesa di più imputati: come per legge	Reato di competenza collegiale: +30%

p.s. il fattore correttivo deve essere applicato al totale prima di procedere alla riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 ed in ogni caso l'importo totale dovrà essere contenuto nel valore limite indicato nella tabella allegata in calce, risultante dalla somma dei valori medi tariffari previsti per la specifica ipotesi di liquidazione, già ridotti ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

ALTRI CASI

INDAGINI DIFENSIVE

Fase studio € 450,00

Fase istruttoria € 900,00

Totale € 1.350,00 – 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = € 900,00 oltre aumento del 15%

MESSA ALLA PROVA

Fase studio € 400,00

Fase introduttiva € 550,00

Fase decisionale € 1.000,00

Totale € 1.950,00 - 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = € 1.300,00 oltre aumento del 15%

CONVALIDA ARRESTO

Fase studio € 300,00

Fase istruttoria € 400,00

Fase decisoria € 650,000

Totale € 1.350,00 – 1/3 ex art.106 DPR 115/2002= € 900,00 oltre aumento del 15%

INCIDENTI DI ESECUZIONE

IPOTESI A

(con udienza fissata)

Fase studio € 300,00

Fase introduttiva € 500,00

Fase decisoria € 550,00

Totale € 1.350,00 - 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = € 900,00 oltre aumento del 15%

IPOTESI B

(in camera di consiglio)

Fase studio € 350,00

Fase introduttiva € 550,00

Totale € 900,00 – 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = € 600,00 oltre aumento del 15%

GIUDIZIO DI CASSAZIONE

(sentenze non appellabili o ricorso *per saltum*)

Fase studio € 500,00

Fase introduttiva € 1.400,00

Fase decisoria € 1.400,00

Totale € 3.300,00 – 1/3 ex art. 106 DPR 115/2002 = € 2.200,00 oltre aumento del 15%

CAUTELARE REALE E PERSONALE

Fase studio €. 350,00

Fase introduttiva €. 600,00

Fase decisoria €. 850,00

Totale €. 1.800,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= € 1.200,00 oltre aumento 15%

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI

Fase studio € 350,00

Fase introduttiva € 600,00

Fase decisoria €. 850,00

Totale € 1.800,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002= € 1.200,00 oltre aumento 15%

Anche per tutti gli "altri casi", individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, ad essa dovranno essere applicati dei

FATTORI CORRETTIVI

Imputato detenuto p.q.c. € 250,00	Presenza parte civile: + 25%
Oltre 5 capi di imputazione per : + 30%	Oltre otto udienze di trattazione effettiva: +25%
Difesa di più imputati: come per legge	Reato di competenza collegiale: +30%

p.s. il fattore correttivo deve essere applicato al totale prima di procedere alla riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 ed in ogni caso l'importo totale dovrà essere contenuto nel valore limite indicato nella tabella allegata in calce, risultante dalla somma dei valori medi tariffari previsti per la specifica ipotesi di liquidazione, già ridotti ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002.e,

LINEE GUIDA PER LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI LIQUIDAZIONE

In questa sede si forniscono indicazioni per la presentazione delle istanze di liquidazione dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a Spese dello Stato e dei difensori d'ufficio.

1) LIQUIDAZIONI RELATIVE A SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

Il professionista può presentare alternativamente istanza di liquidazione contestuale o all'esito della definizione della fase a cui l'istanza di liquidazione fa riferimento.

Il difensore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio dovrà necessariamente presentare istanza di liquidazione contestualmente alle conclusioni e, pertanto, prima che il giudice pronunci la sentenza o il provvedimento definitivo e ciò al fine di consentire – in caso di condanna - la corretta applicazione del disposto di cui all'art. 110 d.p.r. 115/2002.

Nel caso di istanza di liquidazione contestuale, il difensore dovrà depositare esclusivamente l'istanza di liquidazione, la nota spese conforme al protocollo, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – quest'ultima solo laddove la data di presentazione non risulti dal decreto di ammissione - (al fine di verificare la decorrenza degli effetti ex art. 109 d.p.r. 115/2002), evidenziando eventuali riserve, e certificato/autocertificazione (anche nell'istanza di liquidazione) dell'iscrizione negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello stato.

Sarà comunque onere del difensore, una volta emesso il decreto di liquidazione (a cui il Giudice provvederà contestualmente al dispositivo/provvedimento conclusivo della fase o, al più, con il deposito della motivazione), estrarre copia in cancelleria dell'istanza di liquidazione, del decreto di liquidazione, della sentenza (o altro provvedimento definitivo) e dei verbali di udienza nonché, per il solo difensore della parte civile, anche dell'atto di costituzione di parte civile, e caricare l'istanza con la predetta documentazione sulla piattaforma SIAMM.

In alternativa il difensore potrà, invece, all'esito della fase, depositare sulla piattaforma SIAMM:

- istanza di liquidazione con nota spese analitica (con le varie voci), con indicazione della lettera del protocollo di cui si chiede l'applicazione;
- decreto di ammissione al Patrocinio spese dello Stato ed istanza di ammissione evidenziando eventuali riserve;
- certificato/autocertificazione di iscrizione negli elenchi dei difensori abilitati per il patrocinio a spese dello stato;
- sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento;
- verbali di udienza relativi all'operato professionale.

2) PROCEDIMENTI CONCLUSI AI SENSI DELL'ART.420 QUATER C.P.P.

Per i procedimenti che si concludono ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., valgono le stesse modalità di presentazione e di liquidazione delle istanze relative ai procedimenti con parti ammesse al Patrocinio a spese dello Stato di cui sopra.

Il difensore potrà dunque depositare contestualmente alla conclusione della fase l'istanza di liquidazione allegando solo la nota spese, salvo poi caricare tutto, compresi verbale e decreto di liquidazione, sulla piattaforma siamm.

Alternativamente, una volta conclusa la fase, il difensore potrà caricare sulla piattaforma siamm:

- istanza di liquidazione con nota spese;
- verbale udienza;
- sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento.

3) LIQUIDAZIONI RELATIVE AD ASSISTITI REPERIBILI

Il professionista, al fine della liquidazione del compenso da parte del Tribunale, dovrà dare prova di:

- aver effettuato notifica positiva di atto di messa in mora del debitore per il pagamento delle proprie spettanze presso il domicilio eletto, la residenza o altro luogo utile eventualmente risultante dagli atti;
- aver ottenuto e notificato positivamente un titolo esecutivo al debitore per il pagamento delle proprie spettanze;
- aver notificato positivamente l'atto di precetto;
- aver effettuato positivamente un pignoramento mobiliare risultato infruttuoso;

Il professionista, unitamente all'istanza, dovrà depositare:

- la sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento
- I verbali di udienza
- ogni documentazione comprovante le attività di recupero effettuate (nella specie, atto di messa in mora con tentativo di notifica decreto ingiuntivo, intimazione dell'atto di precetto e verbale di pignoramento risultato infruttuoso ovvero 2 pignoramenti mancati con successiva attestazione dell'Agenzia delle Entrate circa l'assenza di beni immobili) .

Costituendo il ricorso al procedimento monitorio un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, devono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare; pertanto, al difensore di ufficio è dovuta anche la liquidazione dei compensi e spese relativi alla fase di recupero del credito se documentati.

4) LIQUIDAZIONI RELATIVE AD ITALIANI IRREPERIBILI DI FATTO

Il professionista, al fine della liquidazione del compenso da parte del Tribunale, dovrà dare prova di:

- aver effettuato un tentativo di notifica negativo di atto di messa in mora del debitore per il pagamento delle proprie spettanze presso il domicilio eletto, presso la residenza o altro luogo eventualmente risultante dagli atti (quale quello ove l'assistito ha esercitato attività lavorativa).
- aver effettuato una ricerca anagrafica presso il luogo di nascita, del domicilio eletto/residenza conosciuti in atti, del commesso delitto o, in alternativa, una ricerca anagrafica negativa presso l'Anagrafe Nazionale Della Popolazione Residente.
- aver effettuato una visura negativa presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.).

Il professionista, unitamente all'istanza, dovrà depositare:

- la sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento;

- i verbali di udienza;
- ogni documentazione comprovante lo stato di irreperibilità di fatto del debitore (nella specie, tentativo di notifica dell'atto di messa in mora presso il domicilio, la residenza o altro luogo eventualmente risultante dagli atti, certificato di residenza e/o visura ANPR ed esito delle ricerche anagrafiche, visura immobiliare o attestazione dell'Agenzia delle Entrate circa l'assenza di beni immobili e certificato DAP).

La condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto (indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità emessa ai sensi degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen.) che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale.

Si precisa che l'avvocato che abbia difeso d'ufficio l'indagato o l'imputato resosi irreperibile non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato ove, essendo venuto meno al dovere di diligenza per essere incorso in colpevole inerzia, abbia fatto trascorrere un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole dall'esaurimento del mandato (rinuncia, revoca, esaurimento del mandato a seguito della definizione delle impugnazioni), prima di aver attivato la procedura per tentare il recupero del credito, salvo giustificato motivo che il difensore dovrà espressamente documentare nell'istanza di liquidazione.

5) LIQUIDAZIONI RELATIVE A STRANIERI-COMUNITARI IRREPERIBILI DI FATTO

Il professionista deve attivarsi per recuperare il proprio credito entro un lasso di tempo ragionevole rispetto al momento in cui questo risulta maturato.

Il professionista, al fine della liquidazione del compenso da parte del Tribunale, dovrà dare prova di:

- aver effettuato un tentativo di notifica negativo di atto di messa in mora del debitore per il pagamento delle proprie spettanze presso il domicilio eletto o presso la residenza in atti;
- aver effettuato una ricerca anagrafica presso il luogo di nascita, del domicilio eletto/residenza conosciuti in atti, del commesso delitto o in alternativa una ricerca anagrafica negativa presso l'Anagrafe Nazionale Della Popolazione Residente;
- aver effettuato una visura negativa presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.);
- aver effettuato una richiesta (anche a mezzo pec) di informazioni circa il possesso di beni/redditi all'estero del debitore presso la relativa rappresentanza diplomatica (Ambasciata o Consolato).

(Nota: in caso di mancato riscontro si dovrà attendere un periodo di 30 gg. prima di considerare la risposta come negativa).

Il professionista, unitamente all'istanza, dovrà depositare:

- la sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento;
- i verbali di udienza;
- ogni documentazione comprovante le attività di recupero effettuate (nella specie, tentativo di notifica dell'atto di messa in mora presso il domicilio, la residenza o altro luogo risultante dagli atti, esito delle ricerche anagrafiche, certificato DAP, richiesta (anche a mezzo pec) di informazioni circa il possesso di beni/redditi all'estero del debitore presso la relativa rappresentanza diplomatica (Ambasciata o Consolato)).

Si precisa che l'avvocato che abbia difeso d'ufficio l'indagato o l'imputato resosi irreperibile non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato ove, essendo venuto meno al dovere di diligenza, per essere incorso in colpevole inerzia, abbia fatto trascorrere un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole, prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio

dell'assistito tale da rendere vano il tentativo, salvo giustificato motivo che il difensore dovrà espressamente documentare nell'istanza di liquidazione.

6) LIQUIDAZIONI RELATIVE AD IRREPERIBILI EX ART. 117

Il professionista, unitamente all'istanza, dovrà depositare:

- la sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento;
- i verbali di udienza;
- provvedimento dell'Autorità Giudiziaria con il quale sia stata dichiarata l'irreperibilità.

Qualora l'Autorità Giudiziaria abbia dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il relativo difensore d'ufficio, che abbia richiesto la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza di tale irreperibilità.

Tabella limiti massimi liquidabili a seguito dell'applicazione dei fattori correttivi (somma valori medi ridotta ex art. 106 bis TU Spese di Giustizia).

GIUDIZIO MONOCRATICO

IPOTESI BASE A	€1.260
IPOTESI BASE B	€1.260
IPOTESI BASE C	€1.638
IPOTESI BASE D	€1.260
IPOTESI BASE E	€2.016
IPOTESI BASE F	€2.016
IPOTESI BASE G	€2.394
IPOTESI BASE H	€2.016
IPOTESI BASE I	€2.394

GIUDIZIO COLLEGIALE

IPOTESI BASE A	€1.260
IPOTESI BASE B	€1.260
IPOTESI BASE C	€1.260
IPOTESI BASE D	€2.206
IPOTESI BASE E	€2.206
IPOTESI BASE F	€2.710
IPOTESI BASE G	€2.206
IPOTESI BASE H	€2.710

FASE GIP

IPOTESI BASE 1	€567
IPOTESI BASE 2	€1.260
IPOTESI BASE 3	€1.071
IPOTESI BASE 4	€1.737
IPOTESI BASE 5	€1.512
IPOTESI BASE 6	€2.016
IPOTESI BASE 7	€1.071
IPOTESI BASE 8	€2.016
IPOTESI BASE 9	€2.016
IPOTESI BASE 10	€1.260

FASE GUP

IPOTESI BASE A	€1.512
IPOTESI BASE B	€1.512
IPOTESI BASE C	€1.512
IPOTESI BASE D	€2.206
IPOTESI BASE E	€1.512

IPOTESI BASE F	€2.016
----------------	--------

ALTRI CASI

INDAGINI DIFENSIVE	€1.512
MESSA ALLA PROVA	€2.016
CONVALIDA ARRESTO	€1.040
INC. ESECUZIONE IPOTESI A	€1.638
INC. ESECUZIONE IPOTESI B	€693
GIUDIZIO DI CASSAZIONE	€4.221
CAUTELARE REALE/PERSONALE	€2.016
MISURE DI PREVENZIONE	€2.016

Latina, li 17 gennaio 2024

Il Presidente del Tribunale di Latina - Dott.ssa Caterina Chiaravalloti



Il Presidente della sezione penale del Tribunale di Latina - Dott. Gian Luca Soana



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina - Avv. Giovanni Lauretti



Il Presidente della Camera Penale di Latina - Avv. Maurizio Forte

